15444-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2453/2021
ANDREA PELLEGRINO		PU - 12/11/2021
SERGIO BELTRANI		R.G.N. 20822/2020
VITTORIO PAZIENZA		
ANTONIO SARACO	-relatore-	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis)

avverso la Sentenza del 21/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

lette le conclusioni dell'Avvocato (omissis) che, nell'interesse della parte civile (omissis) , ha concluso per l'inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado;

lette le conclusioni dell'Avvocato (omissis) pervenute Il 12/11/2021, che, nell'interesse della parte civile I (omissis) , ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e competenze del grado di giudizio.

a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) impugna la sentenza in data 21/10/2020 della Corte di

appello di Bologna che ha confermato la sentenza in data 07/06/2018 del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato.

Deduce:

1.1. "Violazione di norme processuali e connesso vizio di motivazione in relazione alla identificazione del responsabile dei danneggiamenti nel Sig. (omissis) (omissis): illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste di PG Isp. Capo (omissis) in riferimento alla violazione dell'art. 195 comma 4, c.p.p. – art. 351 e 357 c.p.p.".

Il primo motivo di ricorso si rivolge alle dichiarazioni rese dall'Ufficiale di Polizia giudiziaria, che la difesa denuncia di inutilizzabilità in applicazione dell'art. 195, cod.proc.pen.

In particolare, la difesa deduce l'erroneità del ragionamento speso dalla Corte di appello che, per un verso, ha ritenuto utilizzabile la testimonianza indiretta resa dall'ufficiale di P.G. perché questi non ha verbalizzato le informazioni raccolte nel corso dell'attività d'indagine; per altro verso, ha osservato che la difesa non ha sollevato nessuna richiesta nel corso dell'istruttoria.

A tale ultimo proposito si sostiene che la difesa non è stata messa nelle condizioni di chiedere l'audizione del testimone diretto, visto che l'Ufficiale di P.G. non aveva dato alcuna indicazione in tale senso.

Si aggiunge che l'Ufficiale di P.G. era tenuto a verbalizzare l'attività svolta, secondo le modalità previste dagli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p., così che la loro mancata verbalizzazione comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento.

1.2. "Manifesta illogicità della motivazione sia in ordine all'identificazione del sig. (omissis) quale responsabile dei danneggiamenti sia in ordine all'attribuibilità del fatto contestato in capo al sig. (omissis) ".

Con il secondo motivo la difesa sostiene che gli elementi emersi nel dibattimento non sono idonei allo scopo di far ritenere accertata l'identificazione di (omissis) quale autore dei danneggiamenti.

A sostegno dell'assunto vengono compendiate le risultanze valorizzate dai giudici della doppia sentenza conforme al fine di evidenziarne la manifesta illogicità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. La Corte di cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 36747 del 28/05/2003 (Torcasio e altro, 225469 – 01) ha spiegato che «l'art. 195/4° c.p.p., nella vigente formulazione, vieta la testimonianza del funzionario di

polizia "sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357/2° lett. a e b". Il divieto, quindi, ha per oggetto:

a) le sommarie informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, per le quali l'art. 357/2° lett. c) c.p.p. prescrive la redazione di apposito verbale; [...].

Si è voluto così circoscrivere il ripristinato divieto della testimonianza indiretta, in attuazione della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e a superamento della sentenza n. 24/1992 della Corte Costituzionale (che lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo), soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla p.g., i quali devono essere documentati mediante la redazione di un apposito verbale.

Il riferimento alle "modalità di cui agli art. 351 e 357" contenuto nell'art. 195/4° c.p.p. non può essere interpretato nel senso di rendere legittima la testimonianza di secondo grado del funzionario di polizia in caso di mancata verbalizzazione (pur sussistendone l'obbligo) dell'atto di acquisizione delle informazioni ricevute. Così interpretata, la norma finirebbe per tradire il suo scopo fondamentale, che è quello di evitare l'introduzione nel dibattimento, a fini probatori, di dichiarazioni acquisite in un contesto procedimentale non correttamente formalizzato, di salvaguardare il principio di formazione della prova nel contraddittorio del dibattimento e di sanzionare, quindi, l'obbligo di documentazione dell'attività investigativa tipica della p.g., [...].

L'interpretazione rigorosa e coerente del quarto comma dell'art. 195 c.p.p., strutturato in termini di complementarità con le modalità di documentazione del contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini e con il meccanismo di lettura dibattimentale dell'atto divenuto irripetibile, non può che essere nel senso che esso vieti non soltanto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni regolarmente acquisite in sede di sommarie informazioni, ma anche quella sulle dichiarazioni che "si sarebbero dovute acquisire con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p.". [...]».

Da tale insegnamento discende la fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo di ricorso, atteso che secondo l'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono rendere testimonianza indiretta sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche in caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora la loro verbalizzazione sia prescritta dalla legge (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 13465 del 17/03/2010, dep. il 2010, Giugno, Rv. 246738; Sez. F, Sentenza n. 38560 del 26/08/2014, Cacciola, Rv. 261470 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13205 del 23/11/2016 Ud., dep. il 2017, Romano Rv. 269327 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 43896 del 08/02/2018, Luvaro,

Rv. 274223 - 01;).

Da ciò consegue che nel giudizio a carico di (omissis) sono inutilizzabili le dichiarazioni rese nel corso della sua testimonianza dall'Ispettore Capo (omissis) (omissis), nella parte in cui riporta quanto riferito da non meglio identificati barista, ristoratore e carrozziere, indicati quali persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni non sono state verbalizzate, in violazione dell'art. 351, comma 1, cod.proc.pen. in combinazione con l'art. 357, comma 2, lett. b), cod.proc.pen.

Da ciò discende che la testimonianza indiretta dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria è stata assunta in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e da ciò deriva la sanzione di inutilizzabilità patologica in virtù del principio generale posto dall'art. 191, comma 2, del codice di rito.

La sentenza va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, per nuovo giudizio nel rispetto della sanzione di inutilizzabilità disposta dall'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 12/11/2021

Il Consigliere estensore
Antonio Saraco

Il Presidente
Giovanna Verga

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 APR. 2022
IL CANCELLIERE
Claudia Pianetti